



Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI)

Modifica del 23 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 giugno 2000¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. c–c^{ter}

² Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

- c. mettere a disposizione dati e informazioni per l'adempimento dei compiti della Confederazione e per una migliore comprensione della società;
- c^{bis}. coordinare la standardizzazione e l'armonizzazione dei dati necessari alla messa in atto dell'utilizzo multiplo dei dati;
- c^{ter}. promuovere lo sviluppo della scienza dei dati in seno all'Amministrazione federale;

Art. 2 lett. c

Il Dipartimento persegue i propri obiettivi ed espleta i propri compiti non solo conformemente ai principi generali che reggono l'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), ma anche in base ai seguenti criteri:

- c. mira a soluzioni comprensibili, eque e orientate al futuro e punta alla rapidità e alla digitalizzazione delle procedure e del trattamento dell'informazione;

Art. 5 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

¹ L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità tra i sessi.

¹ RS 172.212.1

² L'UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;
- b. promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti;
- c. prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFU assume le funzioni seguenti:

- a. si occupa di questioni inerenti alla politica della parità;
- b. partecipa all'elaborazione di atti normativi federali significativi per la parità;
- c. elabora raccomandazioni per autorità e privati e redige perizie;
- d. informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze ed elaborando pubblicazioni;
- e. è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011²;
- f. accorda aiuti finanziari ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995³ sulla parità dei sessi (LPar) e dell'ordinanza del 13 novembre 2019⁴ contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e controlla l'esecuzione dei programmi e delle misure finanziati.

⁴ Inoltre l'UFU adempie i seguenti compiti particolari:

- a. mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito ai sensi dell'articolo 13c capoverso 2 LPar;
- b. esegue controlli della parità salariale ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020⁵ sugli appalti pubblici.

Art. 10 Ufficio federale di statistica

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) è l'autorità competente per la statistica ufficiale svizzera. È responsabile del coordinamento della gestione dei dati della Confederazione, della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale.

² L'UST persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. garantire la produzione e la diffusione di risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo principi scientifici;
- b. assicurare il coordinamento e l'armonizzazione della statistica ufficiale di Confederazione, Cantoni e Comuni;

² RS **0.311.35**

³ RS **151.1**

⁴ RS **311.039.7**

⁵ RS **172.056.11**

- c. tenere i registri di riferimento di cui all'articolo 10 della legge del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale, gestire piattaforme elettroniche di comunicazione centrali della Confederazione, in particolare Sedex, e piattaforme di interoperabilità e offrire servizi di base per il trattamento digitale dei dati;
- d. sostenere la Confederazione e, su richiesta, i Cantoni, i Comuni e le cerchie interessate nei settori della scienza dei dati, dei metodi statistici, dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UST assume le funzioni seguenti:

- a. mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica;
- b. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale;
- c. progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche e gestisce un pool di dati;
- d. cura la stretta collaborazione con la scienza, la ricerca e l'economia nei settori della statistica, della gestione dei dati, della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale;
- e. provvede all'integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell'Unione europea;
- f. mette a disposizione online un catalogo nazionale dei metadati.

⁴ Assume inoltre, in stretta collaborazione in particolare con gli altri uffici federali, i ruoli istituzionali seguenti di:

- a. amministratore svizzero dei dati (*Swiss Data Steward*) e amministratore dei dati statistici (*Statistics Data Steward*);
- b. Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) della Confederazione;
- c. segreteria della Rete di competenze per l'intelligenza artificiale (CNAI) della Confederazione;
- d. segreteria per l'Open Government Data dell'Amministrazione federale centrale.

Art. 12 cpv. 4

⁴ All'USAV è subordinato, in quanto istituto di ricerca, l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L'IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizootie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizootie altamente contagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici.

Art. 16g

Abrogato

Art. 16h Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)

I compiti e l'organizzazione di Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) sono disciplinati nella legge del 16 giugno 2017⁷ sui fondi di compensazione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 830.2

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 2018⁸ sull'autorizzazione dei medicinali

Art. 47

Abrogato

2. Ordinanza del 21 settembre 2018⁹ sui medicinali

Art. 9 cpv. 1

¹ Swissmedic rilascia l'omologazione se il medicamento adempie i requisiti della legislazione sugli agenti terapeutici e, in caso di medicinali contenenti OGM, le condizioni dell'ordinanza del 10 settembre 2008¹⁰ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

Art. 80

Abrogato

3. Ordinanza del 10 settembre 2008¹¹ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Art. 26 lett. h

A seconda del prodotto, l'autorizzazione di cui all'articolo 25 è rilasciata da uno dei seguenti servizi federali nell'ambito della procedura di autorizzazione determinante nel caso specifico:

h. *Abrogata*

⁸ RS 812.212.1

⁹ RS 812.212.21

¹⁰ RS 814.911

¹¹ RS 814.911

4. Ordinanza del 30 ottobre 1985¹² sulle tasse dell'USAV

Capitolo 2 sezione 5 (art. 22)

Abrogata

5. Ordinanza del 27 giugno 1995¹³ sulle epizoozie

Titolo prima dell'art. 48

Sezione 3:

Medicamenti, prodotti immunologici e microrganismi patogeni per gli animali

Art. 48 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie

¹ Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici in conformità alla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre approvati dall'USAV. L'USAV rilascia l'approvazione, nella misura in cui l'utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.

² L'USAV pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunologici approvati a tale scopo.

³ L'USAV può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.

Art. 124 cpv. 2

² In deroga all'articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e approvato dall'USAV.

¹² RS 916.472

¹³ RS 916.401